

COMUNE DI CARTURA
(Provincia di Padova)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
(C.O.S.A.P.)

(Approvato con deliberazioni di C.C. n. 39 del 21.11.1998 e n. 43 del 12.12.1998)

(Aggiornamento e conversione tariffaria in Euro con deliberazione di G.C. n. 99 del 28.11.2002)

INDICE

Regolamento per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
 - Art. 2 – Oggetto del Canone
 - Art. 3 – Soggetti attivi e passivi
 - Art. 4 – Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni ed autorizzazioni
 - Art. 5 – Revoca di concessioni o autorizzazioni
 - Art. 6 – Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione
E determinazione del canone
 - Art. 7 – Occupazioni permanenti – Disciplina e tariffe
 - Art. 8 – Occupazioni temporanee – Disciplina e tariffe
 - Art. 9 – Occupazione del sottosuolo e soprassuolo – Disciplina
 - Art. 10 – Criteri di determinazione del canone per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo
 - Art. 11 – Distributori di carburante e di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica –
Determinazione del canone
 - Art. 12 – Esenzioni
 - Art. 13 – Denuncia e versamento del canone
 - Art. 14 – Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone
 - Art. 15 – Sanzioni
 - Art. 16 – Funzionario responsabile del procedimento
 - Art. 17 – Abolizione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche
 - Art. 18 – Entrata in vigore
- Allegato 1: Elenco delle vie e loro classificazione
 - Allegato 2: Tariffe Occupazioni Permanenti e Temporanee

Regolamento per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme ed i principi contenuti negli artt. 52 e 63 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446.

Art. 2

Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Il canone si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.
4. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.
5. Il pagamento del canone non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del Comune. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art. 3

Soggetti attivi e passivi

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupazione di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.
2. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

Art. 4

Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni ed autorizzazioni

1. Prima di porre in essere le occupazioni di cui al precedente articolo 2, i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni da parte del Comune.
2. Le richieste intese ad ottenere le predette concessioni o autorizzazioni devono essere presentate:
 - a) per le occupazioni permanenti con chioschi, edicole, distributori carburanti e simili infissi di carattere stabile all'Ufficio Tecnico Comunale;
 - b) per le occupazioni permanenti poste in essere attraverso la realizzazione di passi carrabili o accessi pedonali:
 - all'Ufficio Tecnico Comunale, se si tratta di passi carrai la cui esecuzione comporta modifiche del piano stradale, ai sensi dell'art. 44, 4° comma del D.Leg.vo 15.11.93, n. 507;
 - all'Ufficio Tecnico Comunale, se si tratta di semplici accessi carrabili o pedonali posti a filo con il manto stradale, di cui all'art. 44, comma 7 del D.Leg.vo 15.11.93, n. 507, in corrispondenza dei quali gli interessati intendano apporre cartello di divieto di sosta;
 - c) per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi, all'Ufficio Tecnico Comunale;
 - d) per le occupazioni permanenti con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile diversi da quelli indicati ai punti precedenti, oppure con tende fisse o retrattili, con cartelli pubblicitari o simili, all'Ufficio Tecnico Comunale;
 - e) per le occupazioni temporanee diverse da quelle esercitate con condutture e cavi ed impianti in genere, di cui al precedente punto c), riguardanti l'esercizio di attività commerciali, culturali, ricreative, sportive, e simili, all'Ufficio Commercio;
 - f) per occupazioni temporanee effettuate con steccati, ponteggi e simili, all'Ufficio Tecnico Comunale.
3. Il rilascio e l'eventuale revoca delle concessioni ed autorizzazioni contemplate dal presente articolo competono al Funzionario Responsabile.
4. Le concessioni e le autorizzazioni di cui ai commi precedenti possono essere revocate in qualsiasi momento, senza che i titolari delle concessioni ed autorizzazioni possano avanzare alcuna pretesa, fermo restando il diritto alla restituzione del canone pagato, come previsto dall'articolo 5.

Art. 5

Revoca di concessioni o autorizzazioni

1. La revoca delle concessioni o delle autorizzazioni di cui al precedente art. 4 dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo senza interessi, limitatamente alla quota dei tributi riferita alle mensilità successive a quella in cui accade la revoca stessa.
2. La revoca delle concessioni o delle autorizzazioni è disposta altresì dall'Ufficio competente al rilascio di tali atti, ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento dopo tre atti di sospensione emessi dal Comune ai sensi dell'art. 13, comma 7 del presente regolamento.

Art. 6

Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione del canone

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
 - a) sono **permanenti** le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, **durata non inferiore all'anno** comportanti o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono **temporanee** le occupazioni di **durata inferiore all'anno**.
2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20 per cento.
3. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tal effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nell'art. 2, sono classificate in due categorie individuate di seguito: **B (centro abitato) - A (zona limitrofa)**.
4. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone alle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
5. Le superfici eccedenti 1000 mq., per le occupazioni sia temporanee che permanenti sono calcolate in relazione del 10 per cento.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in relazione del:

- 50% sino a 100 mq.;
- 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq.;
- 10% per la parte eccedente i 1000 mq.

6. Il canone è determinato in base alle misure stabilite nell'apposita tariffa.

Art. 7

Occupazioni permanenti – Disciplina e tariffe

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa approvata al Comune; per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta a un terzo.
Per le occupazioni esercitate con cavedi, intercapedini e simili manufatti situati in adiacenza ai piani interrati degli immobili, nell'ipotesi che siano sovrastati da griglie metalliche poste a livello del marciapiede o del piano stradale il canone non si applica sia per l'occupazione del suolo esercitata con dette griglie metalliche che per l'occupazione della parte di sottosuolo eccedente la proiezione delle griglie, ai sensi del successivo comma 13.
2. Per le occupazioni con tende fisse o retrattili, aggettanti direttamente sulle aree indicate al precedente art. 2, il canone non si applica.
3. Passi carrai: non viene regolamentato in considerazione della non applicabilità in questo Comune del passo carraio.
4. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato nelle aree a ciò destinate dal Comune, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.
5. Ove le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico ricadano in corrispondenza di occupazioni del suolo da parte del medesimo soggetto, il canone va applicato, oltre che per l'occupazione del suolo, soltanto per la parte di dette occupazioni la cui superficie eccede l'occupazione del suolo.

Art. 8

Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe

1. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato sulla superficie effettiva occupata ed è graduato, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 6, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. Per i tempi di occupazione e per le relative misure di riferimento si fa rinvio alle indicazioni contenute nei singoli atti di concessione. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni la tariffa è ridotta del 30 per cento.
2. Il canone si applica, in relazione alle ore di effettiva occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa deliberato dal Comune ai sensi dell'art. 6, comma 6; la tariffa oraria è determinata in ragione di un ventiquattresimo della tariffa giornaliera e le frazioni di tempo inferiori all'ora sono computate come ora intera.
3. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa stabilita per l'occupazione del suolo comunale è ridotta ad un terzo. In ogni caso le misure di tariffa giornaliera non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a lire 150¹ al mq. per giorno.
4. Per le occupazioni con tende e simili, il canone non è dovuto.

¹ Si legga **ad Euro 0,10**.

5. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, il canone è aumentato del 20 per cento.
6. Le tariffe di cui ai precedenti commi sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Sono ridotte rispettivamente dell'80 per cento e del 50 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui al successivo art. 9.
7. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune sono soggette al canone con la tariffa prevista per le occupazioni temporanee di suolo comunale ridotta del 30 per cento. Qualora dette operazioni siano esercitate da un unico soggetto per un periodo di durata non inferiore all'anno, il canone si applica con la tariffa prevista per le occupazioni permanenti di suolo pubblico.
8. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento.
9. Per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ordinaria ridotta dell'80 per cento.
10. Per le occupazioni temporanee, diverse da quelle dell'art. 10, di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento; tale riduzione è cumulabile con quelle di cui ai commi 1 e 5 in quanto applicabili.

Art. 9

Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse sono assoggettate in base ai criteri stabiliti dal successivo art. 10, comma 6.
2. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico dell'utente.

Art. 10

Criteri di determinazione del canone per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo

1. Il canone per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, di cui all'articolo precedente, è determinato forfettariamente in base alla lunghezza delle strade occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. Il canone va determinato in base alla tariffa approvata dal Comune.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi il canone non si applica.
4. Il Comune qualora provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, applica, oltre il canone di cui al comma 1, un contributo una tantum nelle spese di costruzione delle gallerie, pari al 50 per cento delle spese medesime.
5. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, il canone, in deroga a quanto disposto dal precedente art. 8, è applicato in misura forfettaria in base alle tariffe approvate dal Comune con riferimento alle fattispecie di seguito indicate:
 - il canone base per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo comunale fino a un chilometro lineare, di durata non superiore a 30 giorni;
 - il canone base è aumentato del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare;
 - per le occupazioni di durata superiore ai 30 giorni il canone base va maggiorato nelle seguenti misure percentuali:
 - a) occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: 30 per cento;
 - b) occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: 50 per cento;
 - c) occupazioni di durata maggiore: 100 per cento
6. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai medesimi il canone è determinato forfettariamente sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 63, comma 2, lett. f) del D. Leg.vo 15.12.1997, n. 446 e precisamente, in sede di prima applicazione, il predetto canone è commisurato al numero complessivo delle utenze per la misura unitaria di tariffa pari a **£. 1.250²/utenza**, stabilendo che il numero degli utenti da prendere in considerazione per la determinazione del canone annuo sia quello risultante alla data del 1° gennaio di ogni anno.

Art. 11

Distributori di carburante e di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica. Determinazione del canone

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate dal Comune.
2. Il canone va applicato ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di 1000 litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburanti muniti di 2 o più serbatoi sotterranei anche se di differente capacità, raccordati tra loro, il canone nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicato

² Si legga **ad Euro 0,70**.

con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di 1/5 per mille litri o frazione di 1000 litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburanti muniti di 2 o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di loro.
5. Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a 4 mq. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq. comunque utilizzati, sono soggetti al canone di occupazione di cui al precedente art. 7 ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.
6. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica (quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolci, para farmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici) e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate dal Comune.

Art. 12

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c) del T.U. delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le esenzioni indicate alla precedente lett. a) sono applicabili esclusivamente se le occupazioni sono effettuate direttamente per le finalità non commerciali ivi previste ed i lavori eseguiti in economia;
 - c) sono esenti in ogni caso le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune;
 - d) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
 - e) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
 - f) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si è stabilita nel regolamento di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - g) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;
 - h) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - i) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;

- j) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato esercitate negli appositi spazi gestiti direttamente dal Comune e da questo appositamente attrezzati;
- k) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune;
- l) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 mq.
- m) le occupazioni realizzate in occasione di sagre paesane o altre manifestazioni locali gestite da associazioni culturali e ricreative patrocinate dal Comune.

Art. 13

Denuncia e versamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 3 devono presentare al Comune apposita denuncia entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima qualora quest'ultima sia stata rilasciata nel mese di dicembre. Nel caso di occupazioni poste in essere da un condominio, la denuncia deve essere presentata dall'amministratore del condominio qualora la nomina dello stesso sia avvenuta ai sensi dell'art. 1129 del Codice Civile. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione: la denuncia deve contenere gli elementi identificativi dell'occupante, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivo dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento del canone dovuto per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa. Nel caso di subentro ad altro concessionario il subentrante deve presentare al Comune la predetta denuncia nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il subentro; nello stesso termine il subentrante deve eseguire il versamento del canone riferito all'annualità successiva a quella in cui è avvenuto il subentro. Di contro, l'originario concessionario non è liberato dall'obbligo del pagamento del canone per le annualità successive se non previo inoltro al Comune, entro il 31 dicembre dell'anno nel quale è avvenuto il subentro, della comunicazione, redatta su apposito modello, dalla quale risultino tutti gli elementi atti ad individuare l'oggetto dell'occupazione, il soggetto subentrante nonché gli estremi dell'atto che ha determinato il subentro. L'omessa presentazione della comunicazione da parte dell'originario concessionario non comporta a carico dello stesso l'obbligo del pagamento del canone relativo alle annualità successive soltanto nell'ipotesi che il subentrante abbia presentato al Comune denuncia di subentro.
2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone e nel caso in cui esista già una convenzione sottoscritta in anni precedenti per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche – TOSAP, sempreché non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggiore o minore ammontare del canone. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento del canone deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.
3. Per le occupazioni di cui all'art. 9, comma 1, il versamento del canone deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

4. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, [con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore]³. I concessionari, per il pagamento del canone, dovranno utilizzare l'apposito bollettino di versamento adottato dal Comune.
5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento del canone, e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine iniziale previsto per le occupazioni medesime.
6. Per le occupazioni temporanee a carattere ricorrente (giostre, chioschi, banchi mercato) il canone va versato: entro il periodo di occupazione per giostre e chioschi; entro il 30 novembre di ogni anno per i banchi mercato.
7. Il mancato versamento del canone alle scadenze stabilite comporta la sospensione dell'atto di concessione o di autorizzazione sino a quando il pagamento non risulti eseguito. La sospensione è disposta dall'ufficio competente al rilascio di tali atti autorizzatori, ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.

Art. 14

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone

1. Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al soggetto obbligato al pagamento del canone nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di canone, determinata dai predetti enti e accettata dal concessionario, è effettuata dal concessionario medesimo mediante versamento con le modalità di cui all'art. 13, comma 4, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.
2. Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza e incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati il canone, nonché le sanzioni e gli interessi moratori liquidati e il termine di 60 giorni per il pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al concessionario, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
4. Nel caso in cui il canone risulti totalmente o parzialmente non assolto per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
5. La riscossione coattiva del canone si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. 28.01.1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del Codice Civile.

³ periodo da non considerare.

6. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai soggetti obbligati al pagamento del canone spettano gli interessi di mora in ragione del 5 per cento annuo dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 15

Sanzioni

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del canone dovuto.
2. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti dovuti è soggetto alla sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento per ogni importo versato.
3. Le sanzioni amministrative indicate nei precedenti commi sono ridotte ad un quarto se, entro 60 giorni dall'avvenuta contestazione il contravventore procede al pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e gli interessi moratori.
4. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti dovuti è soggetto alla sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.
5. Le sanzioni amministrative indicate nei commi 1, 2, 3 e 4 sono ridotte ad un quarto se, entro 60 giorni dall'avvenuta contestazione il contravventore procede al pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi moratori.
6. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi moratori nella misura stabilita dalla normativa vigente.
7. Le sanzioni indicate nei commi 1, 2, 3 e 4 si applicano congiuntamente a quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del D. Leg.vo 30.04.1992, n. 285.

Art. 16

Funzionario responsabile del procedimento

1. Nel caso di gestione in forma diretta, la Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Art. 17

Abolizione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche

1. Dal 1° gennaio 1999 è abolita la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D. Leg.vo 15.11.1993, n. 507 e succ. modif.
2. I presupposti di imposizione della tassa abolita, relativi a periodi antecedenti all'introduzione del presente canone sono regolati dai termini di decadenza indicati dall'art. 51 del D. Leg.vo indicato al comma 1.

Art. 18

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Allegato 1**ELENCO DELLE VIE E LORO CATEGORIA**

DESCRIZIONE VIA	CATEGORIA
Piazza A. De Gasperi	B
Riviera Ruzzante	B
V.le delle Industrie – I[^] Strada	B
V.le delle Industrie – II[^] Strada	B
V.le delle Industrie (dal civico n. 1 Fiorin al n. 9 Mozzi e il n. 4 Pereira) (il n. 11 F.lli Callegaro e dal n. 10 Perin al n. 12 Francescon)	B A
Via A. Vivaldi	B
Via Argine Dx V.D.M.	A
Via Argine Destro (dal civico n. 11 Foscarin al n.19 Gallo e dal n. 27 Masola alla fine) (dal civico n. 1 al n. 10 Canton e dal n. 21 Betto al n. 26 Disarò)	A B
Via Argine Sx Pontemanco (dal n. 1 al n. 6 Bernardi) (dal n. 7 Bortoletto in poi)	B A
Via Argine Sx Beccara (dal civico n. 1 al n. 10 Sgrinzato) (dal civico n. 11 Sartori in poi)	B A
Via Bragaleo	A
Via Ca' Bianca (dal civico n. 1 al n. 5, dal n. 2 al n. 22bis Zennari, dal n. 63 in poi e dal n. 176 in poi) (dal civico n. 7 Strazzazappa al n. 61 Zatti e dal n. 24 al n. 174)	B A
Via Ca' Brusà (dal civico n. 1 al n. 43) (parte rimanante)	B A
Via Ca' Orologio	A
Via Cimitero	B
Via Comungrande (dal civico n. 1 al n. 11 Nalin e dal n. 2 Manfrotto al n. 10) (dal civico n. 12 Beato in poi e dal n. 13 Bonafè in poi)	B A
Via degli Artigiani	B
Via D. G. Sartori	B
Via F. Geremia	B
Via Fossalta	A
Via G. Rossini	B
Via G. Verdi	B
Via Gazzetto (numeri dispari e dal n. 2 al n. 6) (dal n. 8 in poi)	B A
Via Gazzo (dal civico n. 2 al n. 14) (tutti i numeri dispari)	B A
Via Lazzaretto	A
Via Maseralino	A
Via Milan Belfiore	A
Via Monticelli	A
Via Padova (dal civico n. 1 al n. 53 Bazza, dal n. 2 al n. 44 Amistà, dal n. 86 Liddeo al n. 100 Rizzo, e dal n. 282 Tamoil alla fine) (dal civico n. 46 "Condominio" al n. 84 Viale, dal n. 102 Garbinato al n. 280 Boaretto, dal n. 55 Masiero al n. 209 Gallinaro)	A B
Via Ponte di Riva (dal civico n. 1 al n. 27 Milan Albertin e dal n. 2 al n. 22 Sturaro) (dal civico n. 29 Fassina in poi e dal n. 24 Quaglia in poi)	B A
Via Pozze (dal civico n. 1 al n. 5 Martin e dal n. 2 al n. 10 Rossin) (dal civico n. 7 in poi al n. 12 Bissacco in poi)	B A

DESCRIZIONE VIA**CATEGORIA**

Via Pozzetto Nespolari (dal civico n. 1 al n. 5 Berto, Furlan, dal n. 2 al n. 4 e dal n. 74	B
al n. 78)	
(dal civico n. 7 Bagatella al n. 35 Fornasiero, dal n. 6	A
al n. 72 Zanovello)	
Via Rena (dal civico n. 1 al n. 35 Giroto, dal n. 2 al n. 8 Sturaro)	B
(dal civico n. 10 Mandruzzato in poi e dal n. 37 alla fine)	A
Via Roma	B
Via San Pietro Viminario	A
Via Veneto	B
Vicolo D.C. Merlin	B
Vicolo P.P. Martinati	B

Allegato 2

TARIFFE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1 – OCCUPAZIONI PERMANENTI

TARIFFA ANNUA

A) Occupazioni del suolo in genere (art. 7 del regolamento):

I^a categoria – **B**

Euro 18,00 per mq.

II^a categoria – **A**

Euro 14,00 per mq.

B) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, diverse da quelle contemplate dalle lettere successive (art. 7 comma 1 del regolamento):

I^a categoria – **B**

Euro 6,00 per mq.

II^a categoria – **A**

Euro 5,00 per mq.

C) Occupazioni permanenti del suolo con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune (art. 7, 4° comma del regolamento):

I^a categoria – **B**

Euro 9,00 per mq.

II^a categoria – **A**

Euro 7,00 per mq.

D) Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere del sottosuolo e soprassuolo (art. 10, comma 1 del regolamento):

- per ogni chilometro lineare o frazione

Euro 130,00

E) Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere del sottosuolo e soprassuolo effettuate da aziende di erogazione dei pubblici servizi (art. 10, comma 6 del regolamento):

- **Euro 0,70 per utente con riferimento alla data del 1° gennaio**; in ogni caso l'ammontare complessivo del canone annuo dovuto non può essere inferiore ad **Euro 520,00**

F) Occupazioni del suolo e del sottosuolo per l'impianto ed esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei (art. 11 del regolamento):

I^a categoria **B** – canone annuale

Euro 11,00

II^a categoria **A** – canone annuale

Euro 6,00

Il canone annuale si riferisce ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio di capacità non superiore a litri 3.000. Per i serbatoi di capacità maggiore e per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi, si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 11 – commi da 2 a 5 del

regolamento.

G) Apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, bevande, dolciumi, para farmaci e simili (art. 11, comma 6 del regolamento):

I[^] categoria **B** – canone annuale

Euro 11,00

II[^] categoria **A** – canone annuale

Euro 8,00

2 – OCCUPAZIONI TEMPORANEE

TARIFFA GIORNALIERA

A) Occupazioni del suolo in genere (art. 8, commi 1 e 2 del regolamento):

I [^] categoria – B	Euro 1,10 per mq.
II [^] categoria – A	Euro 0,90 per mq.

B) Occupazioni del suolo effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 8 – comma 4 del regolamento):

I [^] categoria – B	Euro 1,30 per mq.
II [^] categoria – A	Euro 1,00 per mq.

C) Occupazioni del suolo comunale, poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 8 – comma 5 del regolamento):

I [^] categoria – B	Euro 0,30 per mq.
II [^] categoria – A	Euro 0,20 per mq.

Per le occupazioni di cui sopra, realizzate da un unico soggetto passivo del canone, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq. (art. 6, 5° comma del regolamento).

Nel caso di occupazioni ricorrenti (giostre, mercato, chioschi ecc.) la tariffa viene calcolata in Euro 0,10 mq. / giorno, poiché il calcolo effettuato con il relativo abbattimento risulterebbe al di sotto di Euro .

D) Occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, diverse da quelle contemplate dalle lettere successive (art. 8 – comma 2 del regolamento):

I [^] categoria – B	Euro 0,40 per mq.
II [^] categoria – A	Euro 0,30 per mq.

E) Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune(art. 8 – comma 6 del regolamento):

I [^] categoria – B	Euro 0,80 per mq.
II [^] categoria – A	Euro 0,60 per mq.

F) Occupazioni temporanee del sottosuolo con condutture, cavi ed impianti in genere (art. 10 – comma 5 del regolamento). Le tariffe di seguito indicate si applicano per occupazioni di lunghezza non superiore al chilometro lineare. Per occupazioni eccedenti tale lunghezza le tariffe sono aumentate del 50 per cento.

1) di durata non superiore a 30 giorni

I^ categoria – **B**

Euro 6,00

II^ categoria – **A**

Euro 6,00

2) di durata non superiore a 30 giorni, ma non a 90 giorni

I^ categoria – **B**

Euro 7,00

II^ categoria – **A**

Euro 7,00

3) di durata non superiore a 90 giorni ma non a 180 giorni

I^ categoria – **B**

Euro 8,00

II^ categoria – **A**

Euro 8,00

4) di durata maggiore di 180 giorni

I^ categoria – **B**

Euro 11,00

II^ categoria – **A**

Euro 11,00
